

QUESTIONI APERTE

Applicazione della pena su richiesta delle parti

La decisione

Applicazione della pena su richiesta delle parti - Accordo perfezionato prima dell'udienza preliminare - Udienza preliminare - Costituzione di parte civile - Ammissibilità - Dovere del giudice di provvedere sulle spese di costituzione - Sussistenza. (C.p.p., artt. 421, 444, 76, 78, 79).

In tema di patteggiamento, il danneggiato è legittimato a costituirsi parte civile in udienza preliminare anche laddove l'imputato abbia precedentemente depositato in cancelleria la richiesta di applicazione della pena munita del consenso del pubblico ministero, sì che il giudice deve provvedere anche sulla regolamentazione delle relative spese di costituzione.

CASSAZIONE PENALE, SEZIONI UNITE, 19 aprile 2024 (c.c. 30 novembre 2023), CASSANO *Presidente* - PELLEGRINO, *Relatore* - COCOMELLO, *P.G.*, (Conf.) - GIGLIO, *ricorrente*

Parte civile e patteggiamento: riconosciuto al danneggiato il contraddittorio sul concordato

La questione affrontata dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione verte sulla controversa legittimazione del danneggiato dal reato a costituirsi parte civile in udienza preliminare, laddove le parti abbiano in precedenza già raggiunto un accordo sulla pena, del quale egli sia stato formalmente reso edotto. Secondo la Suprema Corte, la previa conoscenza dell'accordo non preclude al danneggiato di costituirsi in udienza: l'opposta soluzione equivarrebbe infatti ad ammettere un'ipotesi di decadenza non prevista dalla legge e negherebbe inoltre all'interessato ogni opportunità di contraddittorio sulla definizione del rito in forma patteggiata. Nel condividere l'orientamento della Corte, il commento si diffonde sul più ampio tema della posizione della vittima nella dinamica del concordato sulla pena: questione tuttora irrisolta, a dispetto delle numerose modifiche alla disciplina codicistica che la riguarda, seguite al recepimento di molteplici fonti sovranazionali. Al riguardo, vengono prese in esame diverse soluzioni offerte dalla modellistica in materia, individuando, nel contributo dialettico della vittima, sprovvista però di ogni potere di veto, quella più idonea ad assicurare, a un tempo, un'adeguata partecipazione della stessa alla genesi del rito negoziato e la doverosa autonomia dei contraenti nel perfezionamento dell'accordo.

Civil party and plea bargaining: the injured party recognized as having a right to contradict the agreement

The question addressed by the Joint Chambers of the Court of Cassation concerns the controversial legitimation of the person harmed by the crime to be a civil party in the preliminary hearing, where the parties have previously already reached an agreement on punishment upon request, of which he has been formally put aware. According to the Supreme Court, prior knowledge of the agreement does not preclude the injured party from appearing at the hearing: an opposite solution would in fact be equivalent to admitting a hypothesis of expiry not provided for by law and would also deny the interested party any opportunity to dispute the definition of the ritual in a negotiated form. In sharing the orientation of the Court, the comment spreads on the broader theme of the position of the victim in the dynamics of the agreement on punishment: a question which is still unresolved, despite the numerous changes to the legislation that concern it, following the implementation of multiple supranational sources. In this regard, various solutions offered by modeling on the subject are examined, identifying, in the dialectical

contribution of the victim without any veto power, the most suitable one to ensure, at the same time, adequate participation of the victim in the genesis of the ritual negotiation and the necessary autonomy of the contracting parties in finalizing the agreement.

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. La questione sottoposta alle Sezioni Unite. - 3. La soluzione adottata. - 4. Parte civile, vittima del reato e patteggiamento: una relazione problematica.

1. *Premessa.* Tra i molteplici gangli con cui l'ingegneria dei concordati sulla pena si trova inesorabilmente a misurarsi, quello delle istanze risarcitorie connesse al danno da reato è senz'altro uno dei più delicati. La considerazione, plausibile già nella dimensione astratta delle modellistiche processuali, assume connotati di peculiare complessità - e, a nostro avviso, d'interesse - nel perimetro dell'esperienza italiana. Qui, invero, il rapporto tra patteggiamento e pretese risarcitorie registra, nel tempo, altrettanti *stress test*, quante sono, da un lato, le tappe che contrassegnano la peripezia ultratrentennale dei negoziati sulla pena e, dall'altro, le diverse identità assunte progressivamente dal danneggiato da reato: confinato, *ab antiquo*, nel ruolo comprimario della parte civile, ma, più di recente, attratto nell'orbita, oggetto di crescente influenza, della vittima¹.

Procedendo per ordine, è appena il caso di rammentare come, nella gestazione del nuovo processo penale di stampo accusatorio, i *conditores* si fossero orientati a quella soluzione di drastica cesura tra vicenda penale e delibazione del danno da reato, che risulta tuttora codificata nell'art. 444, co. 2 c.p.p.: opzione coerente con una nozione del rito, ritenuto, in quella visione prospettica, scevro di un «positivo accertamento della responsabilità penale»², oltre che in linea con la funzione deflativa affidatagli. Orbene, quanto quella nozione primigenia di patteggiamento sia stata parzialmente ridimensionata

¹ L'evoluzione in discorso è efficacemente ricostruita da DELLA TORRE, *La giustizia penale negoziata in Europa*, Milano, 2019, 429 s., forte altresì di una comparazione tra diverse esperienze europee in materia. Il doppio registro soggettivo della disciplina in esame - tra offeso dal reato e parte civile - è pure sviluppato da ARRU, *L'applicazione della pena su richiesta delle parti*, in *Trattato di procedura penale*, diretto da Spangher, vol. IV, a cura di Filippi, Torino, 2008, 21; CORTESI, *Il procedimento penale delle vittime*, Napoli, 2022, 265; ORLANDI, *I diritti della vittima in alcune particolari modalità di definizione del rito penale*, in *Vittime di reato e sistema penale*, a cura di Bargis, Belluta, Torino, 2017, 172; PAN-SINI, *Contributo dell'offeso e snodi procedurali*, Padova, 2004, 107; PARIATO, *Il contributo della vittima tra azione e prova*, Palermo, 2012, 333; SANNA, *Il "patteggiamento" tra prassi e novelle legislative*, Milano, 2019, 45.

² Testualmente, la *Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale*, in CONSO-GREVI-NEPPI MODONA, *Il nuovo codice di procedura penale. Dalle leggi delega ai decreti delegati*, vol. IV, Padova, 1990, 1030.

dal Giudice delle leggi e dalla successiva novellazione legislativa³ è tema che rimane sullo sfondo dalla presente analisi. Interessa maggiormente ricordare come lo scrutinio di legittimità costituzionale, diretto specificamente all'esclusione della pretesa risarcitoria dal rito patteggiato, sia approdato a una pronuncia blandamente additiva, con la quale, fatto salvo l'impianto della disciplina originaria, si è statuito che il giudice possa, se del caso, condannare

³ Per una sintesi, sia consentito rinviare a PERONI, *La peripezia del patteggiamento in un trentennio di sperimentazione*, in *questa Rivista*, 2019, 873 s. Il consuntivo formulato in quella sede non è meno attuale alla luce delle novità apportate alla disciplina del patteggiamento dalla cosiddetta riforma Cartabia, peraltro estranee al profilo in parola e sulle quali si leggano, *ex plurimis*, BRICCHETTI, *Patteggiamento: inutilizzabile nei giudizi civili e tributari*, in *Riforma Cartabia: indagini preliminari e processo penale*, a cura di Natalini, Milano, 2023, 122; CHELO, DEMARTIS, *Il patteggiamento secondo Cartabia*, in *La riforma Cartabia*, a cura di Spangher, Pisa, 2022, 392; CORVI, *La nuova fisionomia dell'applicazione della pena su richiesta di parte*, in *Riforma Cartabia. La nuova giustizia penale*, a cura di Castronuovo, Donini, Mancuso, Varraso, Milano, 2023, 743; DEL COCO-PITTIRUTI, *La nuova fisionomia del patteggiamento*, in *Riforma Cartabia. Le modifiche al sistema penale*, diretto da Gatta, Gialuz, vol. II, *Nuove dinamiche del procedimento penale*, a cura di Bene, Bontempelli, Luparia Donati, Torino, 2024, 179; FILIPPI, *I procedimenti speciali dopo la riforma Cartabia*, in *Arch. nuova proc. pen.*, 2022, 536; GIALUZ, *Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia*, in *www.sistemapenale.it*, 2 novembre 2022, 54; MAFFEO, *Efficienza e deslazione processuale nella riforma dei procedimenti speciali (Legge n. 134 del 2021 e D.Lg. n. 150 del 2022)*, in *Cass. Pen.*, 2023, 42; NACAR, *Riforma Cartabia e riti alternativi: piccole modifiche all'insegna dell'efficienza del processo*, in *Dir. pen. proc.*, 2023, 166; PALLOTTA, *Il rafforzamento della giustizia negoziata nella nuova disciplina dei procedimenti speciali*, in *La procedura penale "riformata"*, a cura di Marafioti, Paolozzi, Centorame, Fiorelli, Torino, 2023, 260; PULVIRENTI, *Il patteggiamento post "Riforma Cartabia": nuove potenzialità negoziali, stessi limiti cognitivi*, in *Arch. nuova proc. pen.*, 2022, 554; SANNA, *La riscrittura dei procedimenti speciali in cui contano i raccordi con il piano sostanziale*, in *Riassetto della penalità, razionalizzazione del procedimento di primo grado, giustizia riparativa*, a cura di Catalano, Kostoris, Orlandi, Torino, 2023, 182; SIRACUSANO, *La giustizia negoziata fra appannamenti modellistici e derive valoriali*, in *Forme riforme e valori per la giustizia penale futura*, a cura di Castronuovo, Negri, Napoli, 2023, 285; SPAGNOLO, *I procedimenti speciali*, in *Giur. it.*, 2023, 1198; TRAPPELLA, *Variazioni sul tema della ritualità alternativa (reali e apparenti)*, in *Il giusto processo penale dopo la riforma Cartabia*, a cura di Gaito, Pisa, 2023, 207; VARRASO, *La legge "Cartabia" e l'apporto dei procedimenti speciali al recupero dell'efficienza processuale*, in *Sist. pen.*, 2022, 2, 32; VIGONI, *I procedimenti speciali nel disegno dello ius novum*, in *Tenuità del fatto e riti alternativi al dibattimento*, a cura di Zacchè, Torino, 2024, 3; EAD., *Le innovazioni all'assetto delle originarie vie di fuga dal procedimento ordinario*, in *Arch. nuova proc. pen.*, 2022, 547; ZACCHE, *I riti alternativi nella legge delega e l'obiettivo giustizia -25%*, in *"Riforma Cartabia" e rito penale*, a cura di Marandola, Milano, 2022, 197; ZANETTI, *Gli innesti di premialità sui riti alternativi*, in *La giustizia penale dopo la c.d. riforma Cartabia*, a cura di Geraci, Torino, 2024, 272; EAD., *La spinta deslativa: le modifiche ai procedimenti speciali*, in *Proc. pen. giust.*, 2022, 96.

l'imputato alla liquidazione delle spese processuali sopportate dalla parte civile estromessa⁴.

Giova intrattenersi su alcuni snodi argomentativi della decisione *de qua*, particolarmente utili, ad avviso di chi scrive, al percorso che seguirà. Sotto un primo profilo, si rimarca come l'ostracismo alla pretesa risarcitoria in caso di definizione negoziata della vicenda penale non comporti un apprezzabile pregiudizio alla tutela del titolare di tale pretesa, posto che quest'ultimo dispone di un percorso alternativo, in sede civile. Come a dire: la «separazione dell'azione civile dal processo penale non può essere considerata come esclusione o menomazione del diritto di tutela giurisdizionale: essa costituisce una modalità di detta tutela, che generalmente è alternativa, ma che il legislatore, nell'ambito del suo potere discrezionale, può scegliere come esclusiva in vista di altri interessi da tutelare [...] quale quello alla speditezza del processo penale»⁵. Di più: la soluzione adottata dal codice confermerebbe, nelle istanze di politica del diritto che ne sono ispiratrici, che «l'azione di restituzione o risarcitoria ha carattere accessorio e subordinato rispetto all'azione penale, sicché essa subisce tutte le conseguenze derivanti dalla funzione e struttura del processo penale»⁶; e ciò – si badi – in nome della prevalenza «data dal legislatore, nell'interesse pubblico e dell'imputato, all'esigenza di una rapida conclusione del processo penale [...]: un'esigenza particolarmente perseguita dai nuovi riti

⁴ Ci si riferisce, evidentemente, a Corte cost., 12 ottobre 1990, n. 443, in *Cass. Pen.*, 1990, II, 372, a margine della quale si leggano BEVERE, *Persona offesa e parte civile*, Ancona, 1996, 142; CHILIBERTI, *L'applicazione della pena su richiesta delle parti*, in CHILIBERTI-ROBERTI-TUCILLO, *Manuale pratico dei procedimenti speciali*, Milano, 1994, 332; GIALUZ, *Patteggiamento e spese della parte civile: tra logica negoziale e prerogative del giudice*, in *Dir. pen. proc.*, 2001, 1121; GIARDA, *La Corte costituzionale continua la «rilettura» del nuovo processo penale*, in ID., *Praxis criminalis*, Milano, 1994, 237; IANDOLO PISANELLI, *Parte civile ed applicazione della pena su richiesta*, in *Cass. Pen.*, 1992, 525; MACCHIA, *Il patteggiamento*, Milano, 1992, 40; QUAGLIERINI, *Procedimenti speciali e tutela del danneggiato da reato*, in *Cass. Pen.*, 1991, II, 2117; VALENTINI REUTER, «Processo di parti» e spese sostenute dalla parte civile, in *Giur. it.*, 1991, II, 237; VIGONI, *L'applicazione della penale su richiesta delle parti*, Milano, 2000, 205. Come noto, il dispositivo dei giudici di Palazzo della Consulta fu poi tradotto in testo normativo, giusta L. 16 dicembre 1999, n. 479, a proposito della quale, cfr. PERONI, *Le novità in tema di patteggiamento: tra suggestioni giurisprudenziali e razionalizzazione dell'esistente*, in AA.VV., *Il processo penale dopo la riforma del giudice unico*, a cura di Peroni, Padova, 2000, 510; SPANGHER, *L'applicazione di pena su richiesta delle parti*, in *Le recenti modifiche al codice di procedura penale*, vol. III, *Le innovazioni in tema di riti alternativi*, a cura di Normando, Milano, 2000, 111.

⁵ Così – nelle parole del redattore della sentenza, Giovanni Conso – Corte cost., 12 ottobre 1990, n. 443, cit., 377.

⁶ Ancora, Corte cost., 12 ottobre 1990, n. 443, cit., 378.

speciali - tra cui, appunto, l'applicazione della pena su richiesta - che, con i loro incentivi, concorrono a promuovere celerità e speditezza»⁷. Sarà entro questa cornice concettuale che converrà affrontare la questione sottoposta al vaglio delle Sezioni Unite e il relativo responso.

2. *La questione sottoposta alle Sezioni Unite.* La vicenda alla base dell'interpello al Consesso allargato muove dal ricorso con il quale l'imputato, approdato a patteggiamento in udienza preliminare, lamentava come, all'esito della definizione del rito, egli si fosse trovato condannato al pagamento delle spese processuali a favore della parte civile. In particolare, ad avviso del ricorrente, quest'ultima avrebbe dovuto vedersi impedita la costituzione, avendola il giudice preventivamente informata circa il raggiunto concordato tra le parti. Con il che, il danneggiato dal reato non avrebbe avuto alcun titolo neppure al ristoro delle spese processuali affrontate all'esito di un'azione risarcitoria di per sé preclusa.

In definitiva, la questione è se, perfezionato il negoziato sulla pena in fase di udienza preliminare, la parte civile sia legittimata a costituirsi nonostante la sua previa conoscenza del concordato tra le parti e se, in ogni caso, le spetti la rifusione delle spese processuali sostenute.

Al riguardo, la Sezione remittente non ha potuto che constatare la presenza di indirizzi giurisprudenziali difformi⁸.

In particolare, secondo un primo orientamento, nella fattispecie in parola al danneggiato sarebbe sbarrata la via della costituzione di parte civile, proprio perché, una volta portato a formale conoscenza del concordato sulla pena tra imputato e pubblico ministero, egli sarebbe oramai consapevole dell'inibitoria a coltivare l'azione di danno in sede penale⁹.

Un diverso approdo, invece, ammette comunque la costituzione di parte civile in udienza preliminare, sulla considerazione che detta fase, a differenza di quella regolata *ad hoc* in caso di negoziato concluso nel corso delle indagini preliminari (art. 447 c.p.p.), è aperta a epiloghi alternativi: coerente con tali premesse l'interesse ad agire del danneggiato e, conseguentemente, del tutto

⁷ Sono sempre le parole di Corte cost., 26 settembre 1990, n. 443, cit., 378-379.

⁸ Per un'analisi dell'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite, cfr. MONZILLO, *La sopravvivenza nel processo della vittima dopo l'accordo sulla pena: un interesse di fatto?*, in *Sist. pen.*, 2023, 10, 93.

⁹ In tal senso, Cass., Sez. V, 6 marzo 2020, n. 17272, Rv. 278115; Cass., Sez. V, 12 ottobre 2020, n. 34530, *ivi*, 279979.

legittimo il provvedimento del giudice volto a liquidare a favore dello stesso costituitosi le spese processuali¹⁰.

Infine, una distinta e ulteriore chiave di lettura è offerta da quella prassi che, disgiungendo il piano della legittimazione a costituirsi da quello della rifusione delle spese processuali, afferma che la condanna dell'imputato alla liquidazione delle stesse debba aver luogo tutte le volte che la costituzione di parte civile sia avvenuta prima dell'accordo per l'applicazione della pena, rimanendo per contro inibita nell'ipotesi opposta¹¹.

È questa, nella prospettiva della Sezione remittente, la soluzione più persuasiva, suffragata, a sua detta, dalla posizione espressa, nel distinto perimetro dell'udienza *ex art. 447*, dalle Sezioni Unite¹². Invero, in quell'occasione, sarebbe stato valorizzato, ai fini della rifusione delle spese affrontate dal danneggiato, il nesso cronologico tra costituzione di parte civile e perfezionamento del concordato sulla pena. In particolare, dette spese andrebbero liquidate ove l'azione risarcitoria abbia preceduto l'accordo e non viceversa. Opzione, questa, che – sempre secondo il Collegio remittente – non troverebbe ostacolo nel dettato codicistico, il quale, pur non subordinando ad alcuna scansione temporale nell'agire la correlata condanna al pagamento delle spese, andrebbe interpretato in una *ratio* di tutela della parte civile, inscritta nei limiti di un quadro processuale per lo meno compatibile con l'accoglimento della domanda risarcitoria¹³.

¹⁰ Si collocano entro tale filone Cass., Sez. V, 13 gennaio 2023, n. 11257, in Rv. 284293; Cass., Sez. VI, 20 ottobre 2022, n. 45070, *ivi*, 284007 e Cass., Sez. III, 6 luglio 2022, n. 32768, *ivi*, 283518.

¹¹ Su questa linea, Cass., Sez. II, 5 aprile 2022, n. 13915, Rv. 283081; Cass., Sez. V, 6 marzo 2020, n. 17272, *ivi*, 279115; Cass., Sez. V, 28 giugno 2018, n. 48342, *ivi*, 274141; Cass., Sez. IV, 6 luglio 2016, n. 39527, *ivi*, 267896.

¹² Il riferimento è a Cass., Sez. un., 27 novembre 2008, n. 47803, D'Avino, in *Cass. Pen.*, 2008, 2313, con nota di PISTORELLI, *I limiti all'ammissibilità della costituzione di parte civile nel patteggiamento*. Per un commento a margine della pronuncia in discorso, si leggano anche BRUNO, *Esclusa la parte civile all'udienza per decidere sulla pena negoziata*, in *Dir. pen. proc.*, 2009, 1131 e PINNA, *Illegittima la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese per la costituzione di parte civile nel patteggiamento in indagini*, in *Cass. Pen.*, 2009, 3901.

¹³ Tale soluzione, tra l'altro, avrebbe l'ulteriore pregio, secondo la sesta sezione, di ridurre l'attrito tra la condanna alle spese e il principio civilistico di soccombenza, neutralizzato, asseritamente, dalla «mancanza dell'accertamento di responsabilità nel caso di sentenza *ex art. 444* cod. proc. pen.»: argomentazione, a nostro avviso, confutabile, assumendo – in coerenza con il dettato di legge (art. 444, co. 2 c.p.p.) – che un accertamento di tal genere è invece presente, seppure in misura ridotta, anche nel patteggiamento e che, di conseguenza, di soccombenza, ancorché in forma “virtuale”, è lecito parlare.

Ora, a ben guardare, i diversi orientamenti circa la legittimazione a costituirsi parte civile e a fruire del ristoro dalle spese trovano il rispettivo appiglio in una difforme vocazione funzionale attribuita all'azione stessa: inquadrata, per un verso, come diretta a un obbiettivo risarcitorio precluso e, pertanto, inammissibile; per l'altro, come volta a propiziare un rigetto del concordato, utile a mantenere il processo su binari aperti al riconoscimento della pretesa risarcitoria: e, in tal senso, non priva d'interesse.

3. *La soluzione adottata.* Dopo aver ripercorso in controluce le distinte soluzioni elaborate dalla giurisprudenza, le Sezioni Unite fanno proprio l'orientamento favorevole a un incondizionato accesso della parte civile e alla conseguente riconoscibilità, in capo alla stessa, del ristoro dalle spese processuali, nell'ipotesi di epilogo patteggiato del processo. Approdo, quest'ultimo, che, nelle parole del Consesso allargato, si regge su «argomentazioni di tipo letterale e di ordine logico-sistematico che [lo] rendono ampiamente preferibil[e]».

E invero, sotto il profilo della *littera legis*, si osserva come il dettato dell'art. 444, co. 2, c.p.p., non autorizzi in nessun modo a legare la liquidazione delle spese processuali al nesso cronologico tra costituzione di parte civile e concordato sulla pena. Diversamente opinando, tra l'altro, si finirebbe per ammettere un'ipotesi di decadenza dalla facoltà di costituirsi parte civile, palesemente estranea al catalogo scandito dal legislatore in termini tassativi.

Spostando la propria analisi alla dimensione sistematica, poi, il Supremo Collegio confuta il tentativo delle tesi avversarie di far discendere l'inibitoria alla costituzione in udienza preliminare del danneggiato, laddove preinformato dell'accordo sulla pena, dall'analoga preclusione, praticata in via pretoria, nell'udienza di cui all'art. 447 c.p.p. Al riguardo, si sottolinea l'improprietà del «paragonare un'udienza senza formalità, a possibile assenza di contraddittorio, oltre che finalizzata esclusivamente alla verifica dei presupposti per la ratifica dell'accordo sanzionatorio in cui la richiesta incide direttamente sul rito [...] all'udienza preliminare dove, al contrario, si realizza un effettivo “momento di giudizio”, disciplinato da una precisa scansione procedurale che coinvolge tutte le parti e pone la verifica della regolare costituzione delle stesse come primo compito del giudice».

Neppure persuasiva è, secondo la Corte regolatrice, l'obiezione secondo la quale la preclusione a costituirsi parte civile non sarebbe lesiva degli interessi

del danneggiato, pur sempre ammesso a fare ingresso nel rito in un momento successivo, qualora il concordato sulla pena non andasse a buon fine. Al contrario, l'immanenza della costituzione di parte civile, espressamente sancita dall'art. 76, co. 2 c.p.p. «permette il controllo sul regolare sviluppo dell'udienza anche rispetto alla fase successiva che potrebbe conseguire ad un eventuale rigetto dell'accordo». La notazione offre il destro alle Sezioni Unite per allargare il proprio itinerario argomentativo al nesso tra parte civile e tutela del contraddittorio. Movendo, in particolare, dal già ricordato riconoscimento, a opera della Corte costituzionale¹⁴, di un sollievo dalle spese sostenute dalla parte civile, "incolpevolmente" estromessa dal processo penale, in virtù di un epilogo dipeso da determinazioni altrui, il Consesso allargato giunge all'affermazione forse più qualificante del proprio *decisum*. Si allude all'esplicito riferimento alla «necessità della tutela del contraddittorio quale corollario del giusto processo: immaginare di limitare la voce del danneggiato, citato per costituirsi parte civile, ovvero escludere il suo diritto alla liquidazione delle spese quale conseguenza dell'inopinato divieto di costituzione di parte civile si pone in insanabile contrasto con l'attività partecipativa spiegabile nello stesso contesto dalla parte». Su queste premesse - si aggiunge ancora - la mera prospettiva di una definizione patteggiata del rito non fa certo venir meno l'interesse all'esercizio dell'azione civile, versandosi ancora in una fase fluida del processo, di per sé suscettibile di esiti alternativi.

Correlativamente, coerenza con le premesse in parola comporta che il ristoro dalle spese processuali sia assicurato alla parte civile per il solo fatto della sua estromissione dal processo, ove quest'ultimo sia effettivamente definito in forma patteggiata. Altro è infatti la delibazione sul merito della domanda di restituzione o di risarcimento del danno, formalmente inibita in sede di patteggiamento; altro la liquidazione delle spese processuali, che la parte civile ha diritto di domandare¹⁵.

¹⁴ Il rinvio è, evidentemente, alla cifra ispiratrice di Corte cost., 12 ottobre 1990, n. 443, cit., intesa a preservare la parte civile dal pregiudizio paradossale, derivatole da strategie processuali altrui, sottratte a qualsiasi sua interferenza.

¹⁵ Autonomo aspetto, pure rimarcato dalle Sezioni Unite a corollario degli assunti in premessa, è quello della sindacabilità, da parte del giudice, della legittimazione a costituirsi parte civile dell'interessato: apprezzamento, questo, senz'altro consentito, quale presupposto della stessa rifusione delle spese processuali. Sul punto, nel senso esposto, Cass., Sez. un., 19 maggio 1999, Pediconi, in *Foro it.*, 1999, II, 700, seguita da Cass., Sez. V, 20 settembre 1999, n. 4076, Rv. 214560; Cass., Sez. IV, 4 ottobre 2000, n. 4521, *ivi*, 217160; Cass., Sez. VI, 19 marzo 2017, n. 17612, *ivi*, 236421.

4. *Parte civile, vittima del reato e patteggiamento: una relazione problematica.* Va indubbiamente riconosciuto alla pronuncia in commento il pregio di aver inquadrato e risolto la questione nei termini di una consapevole lettura del principio del contraddittorio, qui inteso, non solo come presidio alla partecipazione, ma, più precisamente, quale garanzia trasversale al «compimento dei singoli atti idonei ad influire sull'epilogo del processo»¹⁶. Soluzione – suffragata, per non dire obbligata –, tra l'altro, pure da considerazioni di ordine strettamente testuale. Difficile ignorare, invero, come, nel silenzio del codice, l'attribuire al mero fatto della preventiva conoscenza del patto sulla pena un valore inibitorio alla costituzione di parte civile, equivalga a riconoscere, per via creativa, una fattispecie di decadenza *extra ordinem*, in spregio al regime di tassatività che connota tale sanzione processuale.

Tanto osservato circa gli approdi del Supremo Collegio nella pronuncia in esame, resta di tutta evidenza, in termini organici, la problematica interrelazione tra negoziato sulla pena e istanze riconducibili al soggetto portatore di interessi riparatori/risarcitori: tema qui affrontato in una specifica angolazione attinente al ruolo della parte civile, ma, come si accennava in esordio, non meno irto di interrogativi, per ciò che concerne la distinta figura della persona offesa dal reato.

Quanto alla prima, si è già rammentato come l'attuale sua disciplina sia figlia di precise scelte del codificatore, volte a favorirne l'emarginazione dalla dinamica del rito penale, in ottica di massima semplificazione di quest'ultimo: esigenza oltremodo avvertita sul terreno di congegni, come il concordato sulla pena, che a quell'obiettivo sono connaturalmente ispirati. Ne è evidente corollario un ordito normativo che, oltre a sancire l'estromissione del danneggiato dal processo incanalatosi sui binari del patteggiamento, si palesa, più in generale, avaro di spazi dialettici prodromici in capo alla parte civile, pure interessata dagli effetti dell'epilogo in parola. Il disegno emerge in tutta la sua discutibile coerenza – ulteriormente suffragato dall'elaborazione giurisprudenziale¹⁷ – nel perimetro del patteggiamento definito in indagini preliminari: qui, invero, la controversa legittimazione a costituirsi parte civile, combinata

¹⁶ Testualmente, GIOSTRA, voce *Contraddittorio (principio del)*, II) *Dir. proc. pen.*, in *Enc. giur.*, vol. VIII, Roma, 2001, 2.

¹⁷ Si allude in particolare all'indirizzo, fatto proprio dalle Sezioni Unite, del quale si dà conto *supra*, alla nota 12.

con la preclusione della persona offesa a partecipare all'udienza *ex art. 447 c.p.p.*, comporta, *sic et simpliciter*, l'ostracismo a qualsivoglia contributo critico da parte di entrambe le figure. Il tutto, in palese contraddizione con un duplice piano di interessi: quello riferibile alle predette posizioni, nel senso di propiziare la reiezione dell'accordo¹⁸; quello proprio del sistema, in termini di qualità della cognizione sottesa al rito¹⁹.

Ora, è proprio questo peculiare interesse a contraddire in ordine alla definizione negoziata del processo, che affiora non meno urgente in capo alla persona offesa dal reato. Di più: l'analisi sinottica delle due posizioni soggettive – formalmente non sovrapponibili, sebbene spesso coincidenti nel dipanarsi della singola vicenda – schiude un connotato, comune a entrambe le figure, che ne qualifica la peculiare configurazione sulla scena del processo e, con essa, la fisionomia del rispettivo lessico. Si allude a quell'interesse all'accertamento penale, ben leggibile nelle prerogative dell'offeso dal reato, ma non meno presente, a dispetto dell'*allure* civilistica, pure nel ruolo che la parte civile si trova ad assolvere coltivando la propria strategia sul versante del processo penale²⁰.

Senonché, per quanto concerne la persona offesa, i margini d'interlocuzione dialettica, in sede di patteggiamento, risultano ancora più esigui, in linea, del resto, con un impianto normativo che ne configura i tratti quale comprimario, destinato oltretutto a progressiva dissolvenza con l'esercizio dell'azione penale. La constatazione può apparire singolare, ove si ponga mente al complesso cantiere che, da oltre un decennio, vede quella che, in sintesi, è la vittima del reato al centro di un vivace dibattito culturale, non privo di riflessi molteplici, in chiave di novellazione normativa. È un fatto, tuttavia, che neppure

¹⁸ Si è puntualmente notato, al proposito, che «l'interlocuzione, in contraddittorio, del danneggiato costituitosi parte civile nelle more della decisione del giudice può, infatti, tendere ad ottenere una decisione di rigetto della richiesta di applicazione della pena: ciò costituisce pur sempre, per la parte civile, un risultato utile, rendendo la sua posizione meritevole di tutela» (così, DI CHIARA, *L'architettura dei presupposti*, in AA.VV., *Il patteggiamento*, Milano, 1999, 37). Nello stesso senso, VIGONI, *L'applicazione della penale su richiesta delle parti*, cit., 209.

¹⁹ Qualità qui intesa nell'accezione costituzionalmente orientata, secondo quanto argomentato, a suo tempo, nel nostro *La sentenza di patteggiamento*, Padova, 1999, 1 s.

²⁰ Icasticamente, si è messo in evidenza «come la parte civile, costituitasi nonostante l'intervenuto patteggiamento tra p.m e imputato, ha tutto l'interesse a manifestare un'opinione in merito alla praticabilità del rito che la respingerebbe verso il giudizio civile. È interesse fondato sulla natura limitante di quell'approdo, per un soggetto che, apparentemente esclusivo portatore di pretese privatistiche, finisce, talvolta, col diventare avversario più inflessibile del pubblico ministero» (così, VALENTINI REUTER, *Il ruolo della parte civile nell'applicazione della pena su richiesta*, in *Riv. dir. proc.*, 1993, 632).

l'intervento in sede eurounitaria è stato in grado - complice, indubbiamente, una certa vaghezza connaturale al tipo di fonte impiegata²¹ - di produrre riflessi sulla disciplina nostrana del patteggiamento, con specifico riguardo allo statuto della vittima. Ove, nondimeno, si convenisse che nell'«asse informazione-assistenza-partecipazione-protezione» s'individua «la struttura delle garanzie riconosciute alle vittime tanto dalla decisione quadro [2001/220/GAI], quanto dalla direttiva» 2012/29/UE²², s'imporrebbe d'interrogarsi sulle soluzioni idonee, in prospettiva, a colmare il vuoto di tutela attuale. Al riguardo, una ricognizione delle modellistiche sperimentate nel tempo e nello spazio²³ mostrerebbe, in estrema sintesi, assetti alternativi, variabili per prerogative ascendenti: da una facoltà di contributo in via indiretta da parte della vittima, tenuta tuttavia al di fuori delle dinamiche del rito, a un'analogha facoltà, strutturata in congrue garanzie di partecipazione, sino a spazi di vera e propria corresponsabilità nell'epilogo negoziale, subordinato *tout court* al suo assenso.

Ebbene, se l'opzione più parsimoniosa corrisponde *sic et simpliciter* al quadro normativo attuale, ci pare che tra le due residue l'unica compatibile con i vincoli sovraordinati sia quella a partecipazione “qualificata”: da intendersi, più precisamente, come modello retto su strumenti informativi della persona offesa, atti a consentirle un contributo critico in merito al progetto di patteggiamento *in fieri*. Per contro, è appena il caso di avvertire come l'attribuire alla vittima il ruolo di vero e proprio contraente, al pari di pubblico ministero e imputato, comporterebbe un'anamorfoosi del rito, difficilmente armonizzabile con le clausole costituzionali di riferimento. Più ancora: si tratterebbe di una deriva della cognizione penale verso modelli premoderni, imperniati sul

²¹ Ci si riferisce, evidentemente, alla direttiva 2012/29/UE. Per la verità, che quest'ultima sia restata sostanzialmente agnostica sul versante specifico del rapporto tra istanze risarcitorie e processo penale, come sede di esercizio delle stesse, è constatazione difficilmente confutabile: per tutti, CIAMPI, *Il diritto di difesa e all'informazione*, in AA.VV., *Vittime di reato e sistema penale. La ricerca di nuovi equilibri*, a cura di Bargis, Belluta, Torino, 2017, 257. Più in generale, di «cautela che emerge con evidenza dalla scelta del legislatore europeo di adottare con la direttiva un modello graduale di tutela della vittima» parla CATALANO, *La tutela della vittima nella direttiva 2012/29/UE e nella giurisprudenza delle Corti Europee*, in AA.VV., *I nuovi orizzonti della giustizia penale europea*, Milano, 2015, 196.

²² In questi termini, BELLUTA, *Il processo penale ai tempi della vittima*, Torino, 2019, VI.

²³ Per un affresco organico, in chiave di comparazione diacronica e sincronica, si legga, ancora, DELLA TORRE, *La giustizia penale negoziata in Europa*, cit., 429 s.

riconoscimento, in capo alle istanze punitive private, di una responsabilità diretta nella determinazione del risultato sanzionatorio²⁴.

Tanto precisato in prospettiva *de iure condendo*, resta la constatazione che alle crescenti cure del legislatore per la figura della vittima non sia corrisposta eguale sensibilità per una rilettura del patteggiamento, coerente con tale traiettoria²⁵. L'impressione – convalidata dal moto pendolare, leggibile nei numerosi interventi di *maquillage* che hanno interessato la disciplina del rito negli ultimi anni – è che la tutela della vittima nello spazio della giustizia penale negoziata, lungi dal tradursi in razionali assetti di sua interlocuzione nel processo, sia stata risolta, emotivamente, con l'esclusione, da epiloghi negoziati, di materie avvertite dal legislatore, a torto o a ragione, come particolarmente esposte all'allarme sociale. Senonché, a parte ogni riserva più generale sul legiferare per contingenze, il fenomeno di cui si tratta ha finito per acuire quel solco tra giustizia negoziata e tutela della vittima, con ricadute nocive, a nostro avviso, sotto entrambi i profili: per la vittima, come si è cercato di dimostrare, ma anche per le sorti statistiche del patteggiamento, le cui fortune – come dimostra l'esperienza – non riposano meccanicamente su logiche di computistica premiale²⁶.

²⁴ Ne verrebbe oscurata, infatti, quella «tradizionale (per gli Stati moderni) emarginazione della persona offesa dalle scelte riguardanti sia le modalità di esercizio dell'azione, sia le affermazioni di improcedibilità fondate su opzioni di politica criminale ispirate a un'astensione dal dovere di punire, quando i «danni sociali» della sanzione superino i vantaggi che potrebbero derivare dalla sua applicazione» (testualmente, ORLANDI, *I diritti della vittima in alcune particolari modalità di definizione del rito penale*, in AA.VV., *Vittime di reato e sistema penale. La ricerca di nuovi equilibri*, cit., 195). È il pericolo di quello «slittamento verso una giustizia penale vittimocentrica» cui si riferisce AMODIO, *Relazione introduttiva*, in AA.VV., *I nuovi orizzonti della giustizia penale europea*, cit., 26; rischio espressamente denunciato con l'immagine della «giustizia vendicativa» da CATALANO, *La tutela della vittima nella direttiva 2012/29/UE e nella giurisprudenza delle Corti Europee*, cit., 196, e paventato, con analoghi accenti, pure da SANNA, *Il «patteggiamento» tra prassi e novelle legislative*, cit., 52, evocando «il rischio di un processo asservito alle istanze di vendetta». Su queste premesse, ci parrebbe dunque insidiosa l'introduzione di strumenti diretti a propiziare una *suasion* riparatoria nei confronti dell'imputato patteggiante, come invece suggerito, con varietà di angolazioni, da diversi commentatori: cfr. CAPUTO, *Il diritto penale e il problema del patteggiamento*, Napoli, 2009, 632; MARCOLINI, *Il patteggiamento nel sistema della giustizia penale negoziata*, Milano, 2005, 285 s.; PARLATO, *Il contributo della vittima tra azione e prova*, cit., 334, nonché, da ultimo, ROMANELLI, *La persona offesa vulnerabile nel procedimento penale*, Milano, 2023, 125, nota 431, con ulteriori riferimenti bibliografici.

²⁵ Sul punto, di «atteggiamento schizofrenico del legislatore interno» parla ROMANELLI, *La persona offesa vulnerabile nel procedimento penale*, cit., 123.

²⁶ Alla contraddizione in parola non è sfuggita, a quanto pare, neppure una riforma obiettivamente sensibile ai temi della vittima, quale quella operata con d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, laddove ha introdotto, nel quadro dell'ennesimo *restyling* della premialità da patteggiamento, un'inedita inutilizzabilità «a

fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l'accertamento della responsabilità contabile» della relativa sentenza (art. 445, co. 1-*bis* c.p.p.), la quale certamente non va incontro alle istanze del danneggiato da reato, che si trovi estromesso dal processo penale, a seguito di concordato sulla pena.